



22792-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GERARDO SABEONE	- Presidente -	Sent. n. sez. 1531/2021
ROSSELLA CATENA		UP - 20/05/2021
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI		R.G.N. 10567/2020
MICHELE ROMANO		
IRENE SCORDAMAGLIA	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis) !

avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE

che ha concluso chiedendo

udito il difensore

## RITENUTO IN FATTO

1. (omissis), attraverso il difensore, ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova del 13 gennaio 2020, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona del 5 luglio 2017, ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari, applicategli in relazione alla condanna inflittagli per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale, e in tale veste dichiarato fallito in data 22 giugno 2011, per avere omesso di consegnare al Curatore i registri IVA, che era obbligato a tenere, relativi agli anni di esercizio 2004-2009, e le corrispondenti scritture di supporto.

2. All'uopo denuncia:

2.1. la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 2). L.F. sul rilievo che il delitto di cui al capo B) della rubrica, per il quale egli sarebbe stato condannato, non contesta affatto la mancata tenuta dei registri IVA, ma la distrazione delle somme che si sarebbero dovute versare a titolo di IVA, tanto presupponendo la regolare istituzione e tenuta dei registri IVA;

2.2. Il vizio di motivazione in punto di precisa e corretta individuazione della fattispecie di bancarotta documentale ritenuta integrata nel caso di specie: se quella di cui alla prima ipotesi descritta dall'art. 216, comma 1, n. 2), L.F. (sottrazione, distruzione, occultamento dei libri o delle scritture contabili), punita a titolo di dolo specifico, ovvero quella di cui alla seconda ipotesi descritta dalla stessa norma (tenuta delle scritture contabili in guisa da impedire la ricostruzione del patrimonio dell'impresa fallita e il suo movimento d'affari), punita a titolo di dolo generico.

3. Ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottor Vincenzo Senatore, ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, con nota del 16 aprile 2021, chiedendo che la Corte rigetti il ricorso.

4. Con memoria in data 5 maggio 2021, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

1. Il primo motivo è inammissibile.

1.1. La Corte di appello ha chiarito come il ricorrente sia stato assolto dal reato di bancarotta fraudolenta distrattiva [di cui al capo B della rubrica, indicato dal giudice censurato come 'capo 1)'] e sia stato, invece, condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale [di cui al capo A) della rubrica, indicato dal giudice



censurato come 'capo 2)'], commesso con: <<l'omessa tenuta dei registri IVA in modo tale da recare pregiudizio ai creditori, impedendo la corretta ricostruzione del volume d'affari aziendale>> (pag. 1, terzo capoverso, sentenza impugnata). Dalla consentita integrazione della motivazione della sentenza di appello con la motivazione della sentenza di primo grado, in quanto conformi sulla statuizione adottata in riferimento al detto capo A) e nella valutazione delle prove a sostegno (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Rv. 216906), risulta, inoltre, che, siccome emergente dal verbale di contestazione degli illeciti fiscali in sede amministrativa e dalle dichiarazioni dibattimentali del Curatore fallimentare, dal 2004 al 2009 (anno, questo, in cui l'impresa individuale facente capo al <sup>(omissis)</sup>, ancorché cancellata dal registro delle imprese, era ancora operativa, avendo aperta una partita IVA), era stata riscontrata, oltre che l'assenza dei registri IVA (consegnati dal commercialista <sup>(omissis)</sup> solo per gli anni 2002 e 2003), anche <<la mancanza di qualsiasi documentazione di supporto, utile a ricostruire il movimento degli affari>>.

1.2. Alla stregua di quanto riportato, va esclusa qualsivoglia incertezza sull'imputazione, poiché l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato, rilevanti ai fini della decisione, risulta chiaramente desumibile dal contenuto complessivo della motivazione (Sez. 3, n. 39894 del 28/05/2014, Rv. 260385): ciò tanto più che è tetragono l'insegnamento impartito da questa Corte secondo cui la contestazione non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Rv. 264772; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051).

2. Coglie, invece, nel segno, il secondo motivo.

Rilevato che la condotta contestata all'imputato e ritenuta dai giudici di merito è stata quella di avere omesso, per le annualità dal 2004 al 2009, la tenuta registri IVA e la conservazione della relativa documentazione di supporto – scritture contabili delle quali, infatti, non è stata effettuata la consegna al Curatore fallimentare -, deve riconoscersi come integrata la fattispecie di cui all'art. 216, comma 1, n. 2), prima ipotesi, L.F.. La assolutamente maggioritaria giurisprudenza di questa Corte si è, infatti, espressa affermando che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la fisica sottrazione delle scritture contabili dell'impresa fallita alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce, in seno all'art. 216, comma 1, n. 2), L.F., una fattispecie autonoma, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, ed alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del

08/10/2020, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904).

Ne viene che ha errato la Corte censurata, laddove a fronte di una contestazione sostanziale di omessa tenuta dei registri IVA e delle relative scritture di supporto, ne ha motivato la sussistenza attraverso una "fusione" con l'ipotesi di tenuta delle scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento d'affari della fallita, trasformando il relativo impedimento in evento della condotta di fisica sottrazione delle scritture alla disponibilità degli organi della Curatela e sostituendo il dolo generico sufficiente ad integrare la seconda a quello specifico necessario per integrazione della prima.

3. La sentenza, per le ragioni esposte, in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato al capo a), deve, dunque, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo esame sul punto, condotto al lume del principio di diritto enunciato. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

#### **P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato al capo a), con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. Dichiarà il ricorso inammissibile nel resto.

Così deciso il 20 maggio 2021

Il Consigliere estensore  
Irene Scordamaglia



Il Presidente  
Gerardo Sabeone



